

101. *Sentenza del 20 luglio 1898 nella causa Lavizzari c. l'Ufficio di Esecuzione e Fallimento di Bellinzona.*

Portata giuridica dell'art. 242 della legge E. e F. Sua applicazione esclusiva ad oggetti che si trovano nella detenzione dell'amministrazione del fallimento.

I. Nel 1858 Raimondo Lavizzari vendeva al figlio Giuseppe ed alla di lui moglie Antonietta, nata Santini, alcuni stabili. Morta la moglie, Giuseppe Lavizzari restò in possesso degli stabili insieme al proprio figlio Giovanni Battista e dopo la morte di Giovanni, insieme ai quattro figli minorenni del medesimo.

Alla morte di Giuseppe Lavizzari la sua eredità venne ripudiata dagli eredi. La stessa venne perciò dichiarata giacente e trovasi ora in liquidazione per cura dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Nell' inventario allestito dall' Ufficio furono compresi tutti i beni, oggetti della vendita del 1858 e conforme all' inventario fu pubblicata anche la grida pei creditori.

In essa i curatori dei minorenni di Battista Lavizzari notificarono un loro preteso diritto di condominio per la metà dei beni comperati nel 1858 dai loro avo ed ava.

L'ufficio di esecuzione di Bellinzona ammise la rivendicazione per $\frac{1}{4}$ della $\frac{1}{2}$, cioè per $\frac{1}{8}$ e riguardo alla porzione di pretesa non ammessa, assegnò ai rivendicanti il termine di 10 giorni per proporre azione giudiziale come all'art. 242 della legge E. e F.

I minorenni Lavizzari ricorsero però contro tale provvedimento adducendo che i beni in questione si trovavano in loro possesso, non in possesso dell'ufficio. L'ufficio invece sostenne che i beni si trovavano in possesso della massa. L'autorità inferiore di vigilanza ammise il ricorso ritenendo che i minorenni erano in possesso dei beni da loro rivendicati, per il che spettava alla massa di farsi attrice in giudizio.

In seguito a tale giudizio l'Ufficio d'esecuzione portò re-

clamo davanti all' Autorità cantonale superiore di vigilanza, mantenendo la sua opinione che il solo articolo applicabile era l'art. 242 e che se i minorenni rivendicanti si trovavano nel godimento materiale dei beni inventariati, ciò avveniva solo col permesso dell' Amministrazione del fallimento (art. 229, al. 3).

II. — L'autorità cantonale, dopo aver stabilito come sopra la posizione di fatto, respinse il ricorso fondandosi sulle considerazioni seguenti: Non essendo avvenuta alcuna divisione di famiglia, gli attuali minorenni, rispettivamente il loro padre, erano nel materiale possesso di detti beni; d'altronde questi beni sono intestati in catasto a Giuseppe Lavizzari, la cui eredità è ora in liquidazione; inoltre essi sono compresi nella porzione rivendicata (cioè per la metà) nell' inventario di curatela dei minorenni in data 21 ottobre 1897. L'ufficio sembra fondarsi unicamente sopra il secondo alinea dell'art. 242. Ma questo dispositivo deve considerarsi come dipendente dal primo alinea. La lettera e lo spirito di queste ultime parole dicono che qui il legislatore parla delle cose che sono in possesso della massa, regolando questo caso in conformità degli art. 106 e 107 LE. e dei principi generali del diritto in materia di azioni possessorie. Convien dunque vedere chi sia il possessore, se l'eredità giacente fu Giuseppe Lavizzari, o la curatela fu Giov. Battista suo figliuolo. A questo riguardo l'ufficio fa molto caso del catasto; ma l'autorità giudicante non può farne alcuno, vuoi perchè è d'uso di mettere alla partita del marito anche i beni della moglie, vuoi per il notorio disordine in cui giacciono i registi fondiari dei comuni. L'iscrizione in capo a Giuseppe Lavizzari non prova che il possesso non fosse esercitato per indiviso dai suoi abbiatici per una metà piuttosto che per un ottavo. Se invece si esaminano i fatti specifici del possesso di fatto, si trova che gli stabili in questione erano precedentemente posseduti dai minorenni Lavizzari, rispettivamente dal loro autore animo domini, come aventi causa dall'ava paterna, e « pro indiviso » insieme « al decujus, » suoi rappresentanti. D'altra parte il « decujus » possedeva « animo domini » e « pro in-

diviso « per la parte a lui spettante. Se il Giuseppe Lavizzari e suoi eredi fossero semplicemente escussi, i loro creditori, procedendo in via di realizzazione o di pignoramento sopra i beni in discorso, si troverebbero di fronte ai minorenni rappresentanti l'Antonietta Santini, e ciascuna delle due parti potrebbe a ragione vantare il possesso della intera cosa, poichè questa è indivisa, ed entrambi rappresenterebbero una delle parti primitive che possedevano ad egual titolo e nello stesso modo. Nel caso concreto la persona di Giuseppe Lavizzari è rappresentata dall'eredità giacente alla quale sono devolute tutte le ragioni attive e passive dello stesso. Ambe le parti adunque possono dirsi al possesso civile della cosa, e di tutta la cosa se questa, come ripetesi, è indivisa. Quale adunque dei due possessi dovrà prevalere? Quale delle parti dovrà beneficiare della posizione di convenuto? A sciogliere il problema giova avvertire che in simili casi, come in quelli degli art. 106 e 109, la legge sulle esecuzioni non intende parlare del possesso civile perfetto, ma soltanto di un dominio di fatto. Ora il semplice fatto che i minorenni in discorso abitano gli stabili di cui si tratta, come li abitavano ed esercitavano i loro ascendenti « jure proprio, » deve far propendere a loro favore, conservando loro la posizione di convenuti contro i creditori dell'eredità giacente di un ascendente defunto, che tendono ad espellerli dall'uso e godimento della massima parte di quegli stabili. Parrebbe anzi che in tutti questi casi di possesso a titolo eguale e proindiviso fra il debitore ed i terzi rivendicanti, la posizione di convenuto si debba attribuire, come vantaggio, alla parte che tende unicamente alla conservazione dello stato di fatto.

III. — Con ricorso 4 aprile, l'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona chiede al Tribunale federale che venga annullata la decisione dell'Autorità cantonale di vigilanza e dichiarati decaduti i minorenni Lavizzari dal diritto di promuovere azione a termini dell'art. 242, alinea 2, legge E. e F. Il ricorrente osserva a tale scopo: I minorenni Lavizzari sono decaduti dal diritto di promuovere azione come all'art. 242, alinea 2, della legge E. e F. Il fu Giuseppe Lavizzari ha

avuto quattro figli che gli sono sopravvissuti, cioè il Giov. Battista e tre figlie, colle quali Giov. Battista ebbe a fare delle stipulazioni relative alla sostanza della madre. Dopo la morte del padre, i minorenni Lavizzari vissero alcuni anni sotto la curatela dell'avo Giuseppe Lavizzari, il quale possedeva e geriva i beni stabili di cui i minorenni si vantano ora in compossesso. Un simile compossesso non si può però riconoscere per una porzione maggiore di $\frac{1}{8}$ e la rivendicazione dei minorenni non si può ammettere per una porzione maggiore. Non sono i minorenni, ma è l'amministrazione del fallimento che tende alla conservazione dello stato di fatto. Se alle osservazioni di cui sopra si aggiunge che gli stabili in discorso figurano nei registri pubblici intestati in favore di Giuseppe Lavizzari e che nessuna menzione vi è in senso diverso, la prova del possesso della massa è fatta nè valgono a distruggerla le osservazioni del decreto appellato circa il valore del catasto. Da ultimo l'ufficio di esecuzione richiama la sentenza del Tribunale federale 31 marzo 1896 nella causa Siegfried c. massa Schläpfer.

IV. — I curatori dei minorenni chiedono nella loro risposta che sia confermata la decisione dell'Autorità cantonale superiore di vigilanza.

In diritto:

1. — Nella sua decisione 14 giugno 1898, causa Haas, il Tribunale federale ha stabilito le regole seguenti: L'art. 242 legge E. e F. si riferisce solo ad oggetti che si trovano nella massa, cioè nella detenzione dell'amministrazione del fallimento; se però una cosa rivendicata dalla massa si trova di fatto nel dominio di un terzo che la vanta sua proprietà, si dovranno applicare i principi generali secondo i quali il rivendicante che non si trova in possesso della cosa deve agire contro il possessore; queste regole valgono anche negli immobili.

2. — Dai principi suddetti risulta che la questione di sapere se il promuovere azione incomba ai minorenni Lavizzari, come afferma il ricorrente, o all'amministrazione del fallimento, come è detto nella sentenza appellata, si riduce a

vedere se i minorenni Lavizzari sono in possesso degli immobili sulla cui proprietà verte il litigio.

3. — Ora per ciò che concerne questo punto è ormai fuori di dubbio che i minorenni Lavizzari sono rimasti in possesso degli immobili litigiosi sin dalla morte del loro nonno Giuseppe, succedendo al loro padre, comproprietario e compossessore con Giuseppe Lavizzari. Il loro possesso è ammesso del resto anche dal ricorrente pella porzione di $\frac{1}{8}$ e questa circostanza basterebbe già per sè sola per assegnare ai minorenni Lavizzari la parte di convenuti. E constatato inoltre che il loro padre, succedendo alla loro ava, è stato in possesso degli immobili ad esclusione delle sorelle Lavizzari. Del resto non importa pel presente ricorso di ricercare se i minorenni Lavizzari hanno la proprietà di $\frac{1}{2}$ o soltanto di $\frac{1}{8}$ dei detti stabili, tale questione dovendo essere risolta soltanto colla procedura ordinaria. L'autorità ticinese di vigilanza ha avuto dunque ragione di decidere la questione di possesso in senso favorevole ai minorenni.

4. — Quanto all'asserzione che non si possa far caso del catasto invocato dall'ufficio ricorrente, essa venne fondata dall'autorità cantonale di vigilanza su considerazioni di usi cantonali e sopra determinate circostanze di fatto senza che il ricorrente abbia potuto provare in modo qualsiasi che la tesi da lui impugnata sia contraria agli atti o arbitraria. L'autorità federale di vigilanza deve dunque ammettere come giuste senza ulteriore esame le conclusioni alle quali è arrivata l'istanza cantonale.

5. — È a torto altresì che il ricorrente invoca l'art. 229, alinea 2, legge E. e F. Trattasi in fatti di un dispositivo che si riferisce ad una misura provvisoria da prendere dall'amministrazione del fallimento in favore del fallito; ora una misura di tal genere non può applicarsi al caso concreto, i minorenni Lavizzari non essendo falliti e gli immobili litigiosi non potendo essere considerati come un soccorso loro assegnato.

6. — La sola questione che rimarrebbe a discutere è quella di sapere se i minorenni Lavizzari sono realmente

decaduti dal loro diritto di promuovere azione. L'obbligo di agire incombando però in base di quanto fu detto di sopra all'amministrazione del fallimento e non ai minorenni Lavizzari, quest'ultima questione è oramai senza oggetto, oltre all'essere improponibile nella presente vertenza dove si tratta unicamente di possesso.

Per questi motivi,

La Camera di Esecuzione e Fallimenti
pronuncia:

Il ricorso è respinto.

102. *Sentenza del 6 agosto 1898, nella causa Remonda.*

Luogo d'esecuzione contro un debitore domiciliato all'estero;
art. 50 L. F. e E.

I. — Celestino Remonda è domiciliato nella Repubblica Argentina.

In data 1° gennaio 1897, Giacomo Remonda fece pubblicare nel *Foglio ufficiale* del cantone Ticino un atto diffidatorio del tenore seguente:

« Il sottoscritto Remonda Giacomo fu Giuseppe, dimorante
» a Carignano (Provincia di Torino) e che elegge domicilio
» in Mosogno presso il di lui fratello Remonda Giuseppe,
» procuratore generale del Sig. Remonda Celestino fu Pietro,
» da Mosogno, ora assente nell'America del Sud, e così
» specialmente incaricato dallo stesso, fa noto alle Autorità
» ed al pubblico che egli è il solo rappresentante del sud-
» detto Remonda Celestino, e che nè prima, nè ora vi ha
» altra persona che sia stata autorizzata a rappresentarlo.

» Quindi ogni atto, contratto, obbligazione o conto qualsiasi ecc. non sarà valido nè riconosciuto se non sarà autorizzato o stipulato dal sottoscritto ovvero dallo stesso assente
» Remonda Celestino.

» Carignano, 1° gennaio 1897.

» In Fede:

» Remonda Giacomo fu Gius. »